

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Gentile Fornitore,

LOMEC è da sempre impegnata nel miglioramento della qualità e del livello di servizio ai propri Clienti, anche attraverso l'eccellenza dei materiali, delle lavorazioni e dei servizi che acquista.

In questa ottica i Fornitori di LOMEC rappresentano, quale parte integrante della catena dei processi, un elemento chiave per il successo delle strategie aziendali.

Allo scopo di consolidare la collaborazione tra LOMEC ed i suoi principali Fornitori per raggiungere assieme i migliori risultati, vengono condivise con Voi queste Condizioni Generali di Acquisto, nella direzione di creare una partnership sempre più efficace ed efficiente.

Le presenti condizioni generali di acquisto sono efficaci se al momento della conclusione del contratto il fornitore le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle, come previsto dall'art. 1341 c.c.

Cordiali saluti.

LOMEC s.r.l.

SOMMARIO

1	OGGETTO.....	3
2	TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
3	ACCETTAZIONE DELL'ORDINE.....	3
4	COMPETENZE E CONSAPEVOLEZZA	3
5	FOREIGN OBJECT DAMAGE/DEBRIS PREVENTION (FOD)	3
6	PARTI CONTRAFFATTE	3
7	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	3
8	CERTIFICATI DI CONFORMITA' E DOCUMENTAZIONE	4
9	GESTIONE DEI DOCUMENTI E RISERVATEZZA.....	4
10	GESTIONE DELLE MODIFICHE.....	5
11	AUDIT A FORNITORE.....	5
12	SUBFORNITORI	5
13	MONITORAGGIO DEI FORNITORI E DEI PRODOTTI	5
14	PRESERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO	6

1 OGGETTO

Le presenti condizioni generali di acquisto sono efficaci se al momento della conclusione del contratto il fornitore le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle, come previsto dall'art. 1341 c.c.

Modifiche o integrazioni alle presenti condizioni saranno valide solamente se redatte per iscritto ed accettate da entrambe le Parti.

2 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, si intende per:

Committente o Acquirente: LOMEC srl con sede in via degli Alpini 44, Tezze sul Brenta (VI), p.iva i

Fornitore: la Società che riceve le presenti Condizioni generali in quanto fornisce a LOMEC materie prime, prodotti o esegue lavorazioni per conto della stessa.

Oggetto estraneo: ogni sostanza o oggetto estraneo al prodotto che potrebbe provocare il danneggiamento dello stesso o degli oggetti in cui può essere incorporato o la sua inidoneità all'uso.

Parte contraffatta: copia non autorizzata, imitazione, sostituto o parte modificata (per esempio: materiale, parte, componente) deliberatamente falsificata al fine di farla apparire come parte autentica ottenuta da un produttore originale o autorizzato.

3 ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

I termini e i requisiti indicati nell'ordine si intendono tassativi ed accettati a meno di diversa indicazione scritta da parte del fornitore inviata entro due giorni dal ricevimento dell'ordine stesso.

Nel caso in cui le tempistiche di consegna pattuite, anche per una sola parte dell'ordine, non possano essere rispettate, il fornitore dovrà darne tempestiva informativa scritta a LOMEC.

4 COMPETENZE E CONSAPEVOLEZZA

Il fornitore si impegna a garantire che il proprio personale e i terzi che operano per suo conto, addetti a lavorazioni che possono incidere su sicurezza e conformità del prodotto, siano adeguatamente formati e competenti, dotati di abilità ed esperienza idonee, nonché resi consapevoli dell'importanza del loro contributo alla conformità e alla sicurezza del prodotto o servizio. Il fornitore garantisce che il proprio personale e i terzi che operano per suo conto tengano un comportamento eticamente corretto e rispettoso della normativa applicabile.

5 FOREIGN OBJECT DAMAGE/DEBRIS PREVENTION (FOD)

Il fornitore deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire, individuare e rimuovere gli eventuali oggetti estranei che possano trovarsi sui prodotti forniti o lavorati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: residui di prodotti chimici, residui di materiale da imballo, trucioli, bave, residui dai controlli liquidi penetranti, residui di flussante dal processo di saldatura.

6 PARTI CONTRAFFATTE

Il fornitore si impegna a gestire e monitorare i suoi processi in modo da prevenire la consegna a LOMEC di Parti contraffatte.

7 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Ogni eventuale deviazione dai requisiti / specifiche delle merci e/o lavorazioni richieste da LOMEC deve essere comunicata tempestivamente alla stessa che definirà il trattamento da intraprendere. Il fornitore si impegna a sospendere la lavorazione e/o spedizione in attesa di comunicazioni.

LOMEC comunica quindi al fornitore la modalità di gestione della non conformità scelta; ove il fornitore non risponda per iscritto entro 5 giorni, la modalità di gestione comunicata si intende accettata.

Il Fornitore si assume la piena responsabilità per qualsiasi difetto di produzione e/o lavorazione egli abbia causato, impegnandosi a manlevare e tenere indenne LOMEC da qualsiasi sanzione/danno/esborso/riciesta di risarcimento possa sorgere in conseguenza di tali difetti.

Si richiama quanto stabilito dal Codice Civile in materia di appalto o vendita.

8 CERTIFICATI DI CONFORMITA' E DOCUMENTAZIONE

Il fornitore deve fornire i certificati della merce e/o delle lavorazioni che esegue per conto del Committente ove richiestogli. Il certificato deve sempre contenere almeno: nome e indirizzo del fornitore, descrizione, garanzia di tracciabilità (es. P/N, numero di lotto/disegno, etc.) e quantità, attestazione di conformità della merce e/o delle lavorazioni ai requisiti specificati da LOMEC, riferimenti normativi applicabili se esistenti.

Il fornitore si impegna a consegnare, su richiesta, la specifica documentazione, indicata da LOMEC o dal suo cliente, quale a titolo di esempio: fasi di lavoro, test, rapporti di ispezione e verifica.

9 GESTIONE DEI DOCUMENTI E RISERVATEZZA

Deve considerarsi come Informazioni Riservata ogni informazione, documentazione, materiale o strumento forniti in qualsiasi forma, a cui una Parte abbia accesso o che abbia ricevuto dall'altra, in virtù e/o nell'esecuzione del rapporto contrattuale. Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come le informazioni riguardanti terze parti.

Le Parti si obbligano:

- a considerare e trattare le Informazioni Riservate ricevute come strettamente private e ad attuare tutte le misure necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere confidenziali le Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi, sottrazione e manipolazione non autorizzati delle stesse;
- a far sì che le persone collegate della Parte Ricevente che possono avere accesso alle Informazioni Riservate, siano state debitamente informate circa la sussistenza degli obblighi di riservatezza derivanti dal presente;
- a non divulgare alcuna Informazione Riservata a Terzi se non con espressa autorizzazione da parte della Parte Comunicante.
- ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di eseguire il contratto di fornitura;
- a non usare, comunque, le Informazioni Riservate in modo che rechino danno o anche solo pregiudizio alla Parte Comunicante;

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:

- siano o divengano di pubblico dominio, senza che vi sia stata alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalla Parte Ricevente; e/o
- siano ricevute da un Terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Riservate e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza nei riguardi della Parte Comunicante; e/o
- siano obbligatoriamente rivelate in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui non si possa legittimamente opporre rifiuto.

Le Informazioni Riservate sono soggette alle presenti Condizioni a decorrere dalla data di comunicazione e senza scadenza.

10 GESTIONE DELLE MODIFICHE

In caso di variazioni relative ai processi aziendali, ai luoghi di lavoro, agli impianti che possano influire sulla capacità di fornire merce e/o lavorazioni conformi e che si verifichi con un ordine in corso, il fornitore si impegna a informarne LOMEC per iscritto ed a verificare che i requisiti dei prodotti siano ancora rispettati.

11 AUDIT A FORNITORE

LOMEC può avere accesso tramite proprio personale o terzi incaricati alle unità produttive del fornitore al fine di verificare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, la merce e/o lavorazioni fornite, la corretta gestione dei processi aziendali rilevanti ai fini della qualità. L'ispezione e il controllo non sollevano il fornitore dalle sue responsabilità.

Se un cliente di LOMEC dovesse richiedere di condurre una verifica presso il fornitore, quest'ultimo dovrà rendersi disponibile per l'audit richiesto.

12 SUBFORNITORI

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato per iscritto dal committente.

Ove autorizzato, i requisiti definiti da LOMEC e comunicati all'appaltatore, sono da questo trasferiti agli eventuali sub-fornitori / subappaltatori di cui si avvalga per l'effettuazione della merce e/o lavorazioni richieste.

13 MONITORAGGIO DEI FORNITORI E DEI PRODOTTI

I fornitori esterni sono valutati periodicamente sia per la conformità (di prodotto, processo e/o servizio) sia per la puntualità delle consegne.

